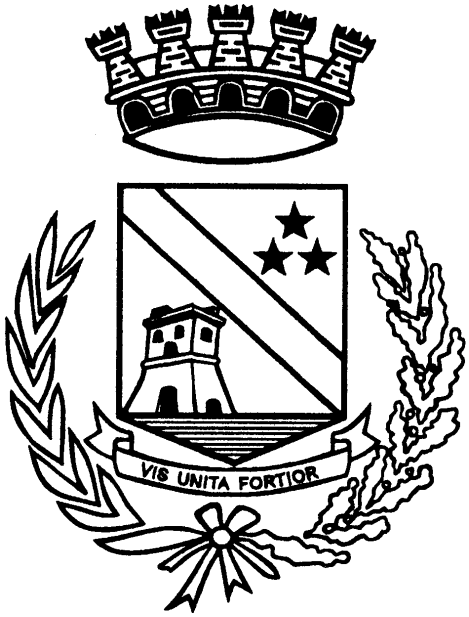
CITTÀ DI LAMEZIA TERME

(PROVINCIA DI CATANZARO)



REGOLAMENTO DELLE

CIRCOSCRIZIONI

DI DECENTRAMENTO TERRITORIALE

TITOLO I – ORGANI CIRCOSCRIZIONALI E LORO FUNZIONAMENTO....4

Capo I – Organi della Circoscrizione....4
Art. 1 - Organi....4
Art. 2 - Ufficio di Presidenza....4

Capo II – Composizione e funzionamento dei Consigli di Circoscrizione....4
Art. 3 - Il Consiglio di Circoscrizione....4
Art. 4 - Composizione....4
Art. 5 - Prima seduta....4
Art. 6 - Durata in carica....5
Art. 7 - Scioglimento del Consiglio di Circoscrizione....5

Capo III – Poteri propositivi e consultivi....5
Art. 8 - Potere di iniziativa....5
Art. 9 - Interrogazioni....6
Art. 10 - Pareri....6
Art. 11 - Acquisizione del parere....6

Capo IV – Attività deliberativa e controllo sugli atti....6
Art. 12 - Atti deliberativi....7
Art. 13 - Ambito di esercizio delle funzioni delegate....7
Art. 14 - Programmi-obiettivo....7
Art. 15 - Controllo sugli atti delle Circoscrizioni....7
Art. 16 - Pubblicità delle deliberazioni del Consiglio di Circoscrizione....8
Art. 17 - Sospensione e revoca delle deleghe attribuite alle Circoscrizioni....8

Capo V – Funzionamento dei Consigli di Circoscrizione....8
Art. 18 - Regolamento interno....8
Art. 19 - Capigruppo Consiliari....8
Art. 20 - Consiglieri di Circoscrizione....9
Art. 21 - Decadenza dei Consiglieri....9
Art. 22 - Dimissioni e surroga....9
Art. 23 - Sessioni del Consiglio....10
Art. 24 - Convocazione....10
Art. 25 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione....10
Art. 26 - Scrutatori....10
Art. 27 - Processi verbali....10
Art. 28 - Commissioni del Consiglio di Circoscrizione....11

Capo VI – Presidente del Consiglio di Circoscrizione e la conferenza dei presidenti....11
Art. 29 - Il Presidente....11
Art. 30 - Modalità di elezione del presidente....11
Art. 31 - Vice Presidente....12
Art. 32 - Funzioni....12
Art. 33 - Decadenza....12
Art. 34 - La Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Circoscrizione....12

TITOLO II – UFFICI E RISORSE....13

Capo I – Personale....13

Art. 35 - Il Segretario....13
Art. 36 - Rapporti del Segretario con gli organi della Circoscrizione....13
Art. 37 - Responsabilità dei risultati....13
Art. 38 - Personale....13

Capo II – Gestione finanziaria....14
Art. 39 - Spese....14
Art. 40 - Modalità di individuazione delle risorse necessarie per il funzionamento....14
Art. 41 - Beni....14

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE....14

Capo I – Disposizioni generali....14
Art. 42 - Sistema elettorale....14
Art. 43 - Data dell'elezione....15
Art. 44 - Elettorato attivo e passivo....15
Art. 45 - Ineleggibilità ed incompatibilità....15

Capo II – Disposizioni relative al procedimento elettorale....15
Art. 46 - Presentazione delle candidature....15
Art. 47 - Sottoscrizione delle liste....16
Art. 48 - Schede di votazione....16

Capo III – Elezione dei Consigli di Circoscrizione nelle ipotesi di scioglimento anticipato....16
Art. 49 - Attività preparatoria....16
Art. 50 - Composizione del seggio....16

Capo IV – Campagna elettorale....16
Art. 51 - Rinvio....16
Art. 52 - Sondaggi....16
Art. 53 - Pubblicità delle spese elettorali....16
Art. 54 - Utilizzo di locali comunali....17

Capo V – Operazioni di spoglio....17
Art. 55 - Inizio e conclusione delle operazioni....17

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI....17
Art. 56 - Rinvio....17
Art. 57 - Abrogazioni....17
Art. 58 - Verifica....17

TITOLO I – ORGANI CIRCOSCRIZIONALI E LORO FUNZIONAMENTO

Capo I – Organi della Circoscrizione

Art. 1 - Organi

1. Sono organi delle Circoscrizioni di decentramento, secondo quanto previsto dagli artt. 56 e 57 dello Statuto, il Consiglio di Circoscrizione ed il suo Presidente. Gli stessi sono eletti con le modalità stabilite dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, può essere coadiuvato da un Vice Presidente, ai sensi dell'art. 57 e 58 dello Statuto.

Art. 2 - Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è formato dal Presidente del Consiglio di Circoscrizione, dal vicepresidente e dai consiglieri designati dal Consiglio di Circoscrizione a coordinatori delle Commissioni permanenti.
2. L'Ufficio si costituisce, di norma, entro trenta giorni dalla elezione del Presidente del Consiglio di Circoscrizione e viene da questo convocato.
3. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di programmare i lavori del Consiglio e di coordinare l'attività delle commissioni permanenti.

Capo II – Composizione e funzionamento dei Consigli di Circoscrizione

Art. 3 - Il Consiglio di Circoscrizione

1. Il Consiglio di Circoscrizione rappresenta le esigenze della comunità nell'ambito dell'unità comunale e viene eletto a suffragio universale diretto con il sistema di elezione previsto dall'art. 55 dello Statuto.

Art. 4 - Composizione

1. La composizione del Consiglio di Circoscrizione è quella prevista dall'art. 55 dello Statuto.

Art. 5 - Prima seduta

1. Il Consiglio di Circoscrizione tiene la sua prima seduta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Il Sindaco provvede alla notifica della lista dei candidati eletti e al consigliere neo-eletto più anziano per età che entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti, provvede alla convocazione della prima seduta, a mezzo di appositi avvisi.
3. Il consigliere anziano presiede la prima seduta del Consiglio sino alla elezione del Presidente.
4. In caso di mancata convocazione, entro i termini fissati dai precedenti commi, provvede il Sindaco.
5. Nella prima seduta, il Consiglio di Circoscrizione procede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, disponendo le eventuali surroghe, dandone comunicazione al Consiglio comunale.
6. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del vicepresidente.

Art. 6 - Durata in carica

1. Il Consiglio dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni sino al giorno dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.

2. Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i Consigli di Circoscrizione adottano solo atti urgenti ed improrogabili.

Art. 7 - Scioglimento del Consiglio di Circoscrizione

1. Il Consiglio di Circoscrizione è sciolto quando, nonostante la diffida motivata espressa del Sindaco su mandato del Consiglio comunale, insista in gravi e persistenti violazioni della legge, dello Statuto comunale o del presente regolamento; quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, in particolare per la mancata elezione del Presidente o per le dimissioni o la decadenza di almeno la metà dei consiglieri.

2. La dichiarazione di scioglimento del Consiglio di Circoscrizione spetta al Consiglio comunale il quale procede secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio comunale, sentita la Commissione consiliare competente, dà mandato al Sindaco di diffidare il Consiglio di Circoscrizione a rimuovere le irregolarità, le omissioni e le violazioni contestate, entro un termine di trenta giorni;

b) trascorso tale termine, ove il Consiglio di Circoscrizione non provveda a far cessare le cause che hanno determinato la diffida, il Consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, ne dichiara lo scioglimento e determina la data delle elezioni per il rinnovo dell'organo;

c) il Presidente del Consiglio di Circoscrizione ha facoltà di partecipare alla seduta in cui è all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale, lo scioglimento del Consiglio di Circoscrizione presentando una propria relazione.

3. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento del Consiglio di Circoscrizione e la proclamazione dei nuovi eletti, le funzioni spettanti al Consiglio e al Presidente sono esercitate rispettivamente dalla Giunta e dal Sindaco.

Capo III – Poteri propositivi e consultivi

Art. 8 - Potere di iniziativa

1. Il Consiglio di Circoscrizione, in base a quanto previsto dall'art. 54 dello Statuto comunale, può formulare indicazioni e proposte per la formazione degli orientamenti e delle scelte dell'Amministrazione.

2. In particolare, il Consiglio di Circoscrizione ha potere di iniziativa riguardo a:

a) proposte da sottoporre all'esame del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 56 dello Statuto;

b) consultazione della popolazione nelle forme previste dalla norme del regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini.

3. Le proposte concernenti atti a contenuto amministrativo sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far realizzare tali proposte.

4. *Il Sindaco entro trenta giorni invia al Consiglio comunale le proposte pervenute perché siano discusse. Il Sindaco può, per una sola volta, rinviare al Consiglio di Circoscrizione la proposta con richiesta di modifica. In tal caso la proposta rinviata dal Consiglio di Circoscrizione sarà posta nell'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile.*[1]

[1] Comma inserito con deliberazione consiliare n. 77 del 13/12/1999.

Art. 9 - Interrogazioni

1. Il Consiglio di Circoscrizione può rivolgere interrogazioni al Sindaco per sapere se un fatto sia vero o meno, se alcune informazioni siano esatte o meno e le ragioni dell'adozione o mancata adozione di un provvedimento.

2. All'interrogazione deve essere data risposta scritta entro trenta giorni dal Sindaco stesso o da un suo delegato.

Art. 10 - Pareri[2]

1. *Al fine di attivare un processo di partecipazione che favorisca la formulazione di proposte integrative o alternative, il Sindaco, l'Assessore ovvero, quando si tratta di atti di iniziative consiliari, il Presidente del Consiglio comunale, richiedono obbligatoriamente il parere del Consiglio di Circoscrizione:*

a) *sulle linee di indirizzo e di orientamento di atti a valenza generale che riguardino specificatamente l'organizzazione o le funzioni delle Circoscrizioni;*

b) *sugli atti che riguardino interessi specificatamente attinenti alla collettività o al territorio di una Circoscrizione particolarmente in materia urbanistica, traffico, viabilità, trasporti e piani commerciali;*

c) sullo schema del bilancio preventivo e pluriennale del Comune.

2. *Per rendere più efficace l'azione delle Circoscrizioni e far pervenire le proposte stesse nella fase istruttoria degli atti, il Sindaco e la conferenza dei Presidenti, tenendo presente la programmazione dei lavori dei Consigli comunale e circoscrizionali, concordando per quali atti la richiesta di parere di cui al comma precedente, è preceduta dal tempestivo invio dei documenti ed atti preparatori man mano che vengono elaborati dall'amministrazione o comunque in suo possesso e ne fissano i tempi. A tali informazioni le Circoscrizioni possono presentare loro osservazioni e modifiche, che saranno acquisite nel procedimento.*

3. *Nel rispetto delle norme in materia di semplificazione amministrativa e di fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti nei diversi settori, la Giunta, sentito il parere della Conferenza dei Presidenti di Circoscrizioni, individua gli atti soggetti a parere obbligatorio ai sensi della lettera b) del primo comma fissando i termini per il rilascio del parere.*

4. *I soggetti di cui al comma 1° possono richiedere al Consiglio di Circoscrizione pareri sulle linee di indirizzo e orientamento di provvedimenti di particolare rilievo.*

5. *Nel caso in cui l'organo competente intenda adottare un atto in contrasto con il parere negativo o non recependo una proposta presentata da parte del Consiglio di Circoscrizione, i soggetti di cui al comma 1 ne comunicano la motivazione al Consiglio di Circoscrizione.*

6. *Ai fini di semplificazione dell'azione amministrativa, nel caso in cui la responsabilità di progetti specifici sia di competenza del dirigente, il parere è richiesto dal dirigente medesimo.*

Art. 11 - Acquisizione del parere[3]

1. *Il Consiglio di Circoscrizione deve far pervenire alla Segreteria Generale il parere entro il termine fissato congiuntamente dall'amministrazione con i Presidenti di Circoscrizione. Qualora il termine non sia fissato si intende pari a 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Per i pareri per i quali si è applicato il comma 2 del precedente articolo il termine è ridotto a 15 giorni. D'intesa con la commissione consiliare competente i termini possono eccezionalmente e con motivazioni essere ridotti.*

Capo IV – Attività deliberativa e controllo sugli atti

[2] Intero articolo riportato per come modificato con deliberazione consiliare n. 77 del 13/12/1999.

[3] Intero articolo riportato per come modificato con deliberazione consiliare n. 77 del 13/12/1999.

Art. 12 - Atti deliberativi

1. Nell'ambito delle funzioni assegnate e nelle materie loro delegate è attribuita al Consiglio di Circoscrizione autonomia decisionale per l'esercizio della funzione deliberativa. Gli atti assunti dal Consiglio possono demandare al Segretario di Circoscrizione il compito di impegnare le spese attenendosi ai criteri fissati dal Consiglio di Circoscrizione, ai sensi dell'art. 60, comma 3°, dello Statuto.
2. In base ai principi di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il parere di regolarità contabile amministrativa è reso dal dipendente di qualifica direttiva appositamente incaricato dal Segretario Generale e dal Direttore della Ragioneria. Il parere di regolarità tecnico-amministrativa è reso dal Segretario di Circoscrizione.
3. L'attestazione della copertura finanziaria della spesa di cui alla legge n.142/90 e successive modifiche ed integrazioni, per gli atti deliberativi che costituiscono o modificano impegni sugli stanziamenti di bilancio, è rilasciata, prima della loro adozione, dal Responsabile della Ragioneria ai sensi dell'art. 64 dello Statuto.

Art. 13 - Ambito di esercizio delle funzioni delegate

1. *il Consiglio comunale con proprio atto d'indirizzo individua le funzioni di gestione attinenti ai servizi e alle attività direttamente rivolte ai cittadini. La Giunta comunale, in applicazione degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, definisce le competenze assegnate o delegate alle Circoscrizioni, dopo aver sentito la Conferenza dei Presidenti (e la competente commissione del Consiglio comunale), e fissa le risorse assegnate per l'esercizio delle stesse.*[4]
2. Nelle materie delegate ai Consigli di Circoscrizione la funzione di programmazione propria del Consiglio comunale è tesa a favorire le interrelazioni e collaborazioni fra più ambiti di intervento e consiste nell'identificare, in rapporto ai singoli settori, gli obiettivi minimi, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi.
3. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo al fine di valutare il rispetto dei vincoli imposti e la compatibilità dei risultati conseguiti con gli obiettivi e gli standard fissati dal Consiglio stesso.
4. I Consigli di Circoscrizione esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 14 - Programmi-obiettivo

1. *Nel quadro delle funzioni assegnate e nelle materie delegate i Consigli di Circoscrizione operano attraverso programmi-obiettivo.*[5]
2. Le deliberazioni del Consiglio di Circoscrizione con le quali vengono approvati i programmi-obiettivo sono inviate entro 8 giorni alla Segreteria Generale, che provvede a quanto necessario per l'iscrizione all'O.d.G. del Consiglio comunale.
3. Il controllo della coerenza dei programmi-obiettivo dei Consigli di Circoscrizione con gli indirizzi del Consiglio comunale è svolto da quest'ultimo o, per esso, dalla competente Commissione Consiliare entro il termine di venti giorni dalla trasmissione della deliberazione della Circoscrizione alla Segreteria Generale.
4. Qualora il Consiglio comunale o, per esso, la Commissione Consiliare competente, decida di rinviare l'atto con richiesta di deduzioni, sulle controdeduzioni fornite dal Consiglio di Circoscrizione decide lo stesso Consiglio comunale.
5. Il Consiglio comunale approva definitivamente i programmi-obiettivo e i relativi budget contestualmente all'approvazione del bilancio del Comune.

Art. 15 - Controllo sugli atti delle Circoscrizioni

1. Al Fine di garantire ai Consiglieri di Circoscrizione forme di controllo sugli atti deliberativi adottati dal Consiglio di Circoscrizione in merito a:

[4] Comma riportato per come modificato con deliberazione consiliare n. 77 del 13/12/1999.
[5] Comma riportato per come modificato con deliberazione consiliare n. 77 del 13/12/1999.

a) contratti;
b) concessioni;
c) contributi;
d) compensi;
e) rimborsi ed esenzioni.

è data facoltà, ad almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, di chiedere al Sindaco, entro il termine di dieci giorni dall'adozione dell'atto, per soli motivi di legittimità, di sospendere la pubblicazione dell'atto stesso e di rinviarlo all'esame del Consiglio di Circoscrizione.

2. Il Consiglio comunale ha facoltà di annullare d'ufficio o su denuncia gli atti viziati da incompetenza, violazione di legge o di regolamenti generali o speciali.

3. Qualora gli organi della Circoscrizione, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge o per regolamento, provvedono la Giunta, per gli atti di competenza del Consiglio di Circoscrizione, o il Sindaco per gli atti di competenza del Presidente.

4. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni salvo deroga motivata per i casi d'urgenza.

Art. 16 - Pubblicità delle deliberazioni del Consiglio di Circoscrizione

1. Le deliberazioni del Consiglio di Circoscrizione devono essere rese pubbliche mediante affissione presso l'Albo Pretorio entro otto giorni dalla loro adozione e per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi.

2. Il diritto di accesso alle deliberazioni è disciplinato nel Titolo III del Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini.

Art. 17 - Sospensione e revoca delle deleghe attribuite alle Circoscrizioni

1. Le deleghe alle Circoscrizioni possono essere, in qualunque momento, sospese o revocate per violazione della regolamentazione della delega stessa o per inerzia, previa diffida dell'organo delegante.

Capo V – Funzionamento dei Consigli di Circoscrizione

Art. 18 - Regolamento interno

1. Il Consiglio di Circoscrizione può approvare un regolamento interno nel rispetto e in attuazione di quanto previsto nello Statuto e nel presente regolamento. In assenza del regolamento interno, ciascun Consiglio di Circoscrizione applica il regolamento del Consiglio comunale, in quanto compatibile.

2. Il regolamento disciplina, in modo particolare:
a) le modalità di convocazione del Consiglio di Circoscrizione;
b) la disciplina delle sedute del Consiglio di Circoscrizione;
c) le disposizioni relative alla nomina, composizione, funzionamento, responsabilità di commissioni, gruppi lavoro e delegazioni.

Art. 19 - Capigruppo Consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da almeno tre consiglieri. E' possibile la costituzione di gruppi composti da uno o due consiglieri quando nella corrispondente lista siano stati eletti uno o due candidati.

2. A cura dei gruppi consiliari viene data comunicazione del nome del proprio capogruppo al Presidente del Consiglio di Circoscrizione. In mancanza, viene considerato tale il consigliere più anziano di età appartenente al gruppo medesimo.

3. Il consigliere che intende aderire ad un gruppo diverso da quello per il quale è stato eletto, ne dà formale comunicazione al Presidente del Consiglio di Circoscrizione.

4. I capigruppo vengono sentiti dal Presidente del Consiglio di Circoscrizione per definire il calendario dei lavori del Consiglio, l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno, il loro aggiornamento, nonché i tempi e le modalità della discussione.

Art. 20 - Consiglieri di Circoscrizione

1. I consiglieri di Circoscrizione entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e, in caso di surrogazione, dopo l'adozione da parte del Consiglio della relativa deliberazione.
2. Salvo specifiche disposizioni di legge, ai Consiglieri di Circoscrizione si applicano le disposizioni di legge relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali.
3. Nella prima seduta del Consiglio, dopo la proclamazione degli eletti, il Consiglio procede alla convalida dei consiglieri, all'accertamento di eventuali cause di ineleggibilità alle eventuali surrogazioni.
4. *Ai consiglieri spetta un gettone di presenza nell'entità e secondo le modalità fissate dal Consiglio comunale.*[6]
5. I consiglieri esercitano l'iniziativa in ordine alle deliberazioni di competenza del Consiglio Circoscrizionale.
6. Il regolamento interno di cui all'art. 18 disciplina la presentazione di interrogazioni, mozioni, proposte ed ordini del giorno su questioni di interesse della Circoscrizione, per quanto non previsto espressamente dallo Statuto e dal Regolamento sui Diritti di Partecipazione e di Informazione dei Cittadini.
7. Per l'espletamento del mandato, ai consiglieri di Circoscrizione viene riconosciuto il diritto di ottenere dal Segretario della Circoscrizione copie di atti, documenti ed informazioni. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla Legge e dal Regolamento sui Diritti di Partecipazione e di Informazione dei Cittadini.

Art. 21 - Decadenza dei Consiglieri

1. I consiglieri di Circoscrizione decadono dal mandato allorché sopravvenga una delle cause di ineleggibilità o una delle cause di incompatibilità non rimosse, previste dalla legge.
2. Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.
3. Nel caso di assenza ingiustificata protratta per cinque sedute consecutive, il consigliere assente è dichiarato decaduto.
4. L'avvio della procedura di decadenza spetta al Presidente del Consiglio di Circoscrizione, anche su segnalazione di altri consiglieri, il quale vi provvede con una proposta scritta al Consiglio.
5. Il Presidente notifica la proposta di decadenza all'interessato, il quale può esercitare i diritti riconosciuti dalla legge 7 agosto 1990 n.241, presentando al Consiglio, entro dieci giorni, giustificazioni, memorie e documenti.
6. il Consiglio di Circoscrizione si pronuncia con atto deliberativo entro trenta giorni dalla data di notifica di cui al comma precedente.
7. In caso di inerzia o inadempimento del Consiglio di Circoscrizione provvede, previa diffida del Sindaco, il Consiglio comunale.

Art. 22 - Dimissioni e surroga

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio di Circoscrizione tramite il Protocollo generale del Comune; esse hanno effetto dal momento della loro presentazione e sono irrevocabili.
2. La surrogazione deve avvenire nella prima seduta utile del Consiglio e, comunque, entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
3. In caso di inerzia o inadempimento del Consiglio di Circoscrizione provvede, previa diffida del Sindaco, il Consiglio comunale.

---

[6] Comma riportato per come modificato con deliberazione consiliare n. 77 del 13/12/1999.

Art. 23 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Circoscrizione si riunisce:
   a) per determinazione del Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio;
   b) su richiesta scritta del Sindaco;
   c) su richiesta scritta di almeno un quarto (1/4) dei consiglieri assegnati alla Circoscrizione per la trattazione di argomenti da loro indicati.

2. Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione convoca il Consiglio aperto ai cittadini, singoli o associati, con le modalità di cui agli artt. 37 e 38 del regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini.

3. Per la trattazione di particolari problemi, in relazione ai quali siano stati conclusi accordi di programma, due o più Consigli di Circoscrizione possono deliberare di tenere sedute congiunte.

4. In tal caso, ciascun Consiglio di Circoscrizione assume le relative determinazioni, nel rispetto delle disposizioni previste per la validità della seduta e della votazione della singola Circoscrizione.

Art. 24 - Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri è fatta a cura del Presidente con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere trasmessi, con mezzi idonei, ai consiglieri medesimi, almeno 72 ore prima della seduta.

2. I tempi di cui al comma precedente sono ridotti a 24 ore in caso di urgenza.

3. L'ordine del giorno è trasmesso al Sindaco e all'Assessore competente.

4. Delle sedute e degli oggetti all'ordine del giorno viene data notizia alla cittadinanza mediante affissione all'Albo dell'Ufficio della Circoscrizione, all'Albo Pretorio comunale e nelle altre forme ritenute opportune dal Consiglio di Circoscrizione.

5. Le riunioni congiunte sono convocate dai Presidenti dei rispettivi Consigli di Circoscrizione.

Art. 25 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione

1. Le sedute del Consiglio di Circoscrizione sono, di norma, pubbliche salvo i casi in cui lo impongano specifiche esigenze di riservatezza o sia stabilito dalla legge o dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, salvo che non sia stato approvato il regolamento interno di cui al precedente art. 17.

2. Per la validità della seduta è richiesto l'intervento della metà dei consiglieri assegnati alla Circoscrizione.

3. Per lo svolgimento delle sedute e per le votazioni si applicano le disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, salvo che non sia stato approvato il regolamento interno di cui al precedente art. 17.

Art. 26 - Scrutatori

1. Alle funzioni di scrutatore sono designati dal Presidente all'inizio della seduta, due consiglieri della Circoscrizione.

Art. 27 - Processi verbali

1. Di ogni seduta è compilato, a cura del Segretario amministrativo o, in caso di impedimento, da altro impiegato della Circoscrizione, un verbale che deve contenere i nomi dei consiglieri presenti, di quelli assenti e deve indicare i temi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari nonché il resoconto sintetico della seduta.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e sono approvati dall'Ufficio di presidenza entro venti giorni dalla data della seduta. Della avvenuta approvazione dei verbali viene data comunicazione al Consiglio di Circoscrizione.

3. Il Consiglio di Circoscrizione può deliberare che il verbale della seduta venga approvato dal Consiglio stesso.

4. I verbali restano depositati presso la segreteria della Circoscrizione, a disposizione dei consiglieri, nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ove non sia stato approvato il regolamento interno di cui all'art. 17, relativamente alle deliberazioni da approvarsi da parte del Consiglio medesimo.
5. In sede di approvazione dei verbali o di comunicazione di avvenuta approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, ogni consigliere ha la facoltà di intervenire sull'argomento esclusivamente per chiedere la verbalizzazione di eventuali rettifiche o precisazioni in merito ai propri interventi oppure per fatto personale. In ogni caso la durata dell'intervento non può superare i cinque minuti.
6. Copia dei verbali deve essere trasmessa, entro venti giorni dalla loro approvazione, al Sindaco e all'Assessore competente.

Art. 28 - Commissioni del Consiglio di Circoscrizione

1. Il Consiglio di Circoscrizione ha facoltà di istituire commissioni di lavoro permanenti, commissioni speciali, comitati, organismi di gestione dei servizi aperti agli utenti, o altri strumenti di coordinamento con le forme di aggregazione dei cittadini.
2. Le commissioni permanenti, che funzionano secondo modalità stabilite dal Consiglio di Circoscrizione, sono coordinate da un Consigliere di Circoscrizione e di regola sono aperte a cittadini non eletti.
3. Le sedute sono segrete quando vengono trattate questioni relative a persone. Le sedute possono svolgersi in forma segreta, su decisione della Commissione, quando l'interesse dell'Amministrazione lo richieda.
4. Di norma, le Commissioni permanenti corrispondono a settori di intervento più rilevanti della Circoscrizione. Ogni Consiglio di Circoscrizione deve comunque prevedere la costituzione di una Commissione "Pianificazione, bilancio, controllo di gestione" con competenze omologhe a quelle della corrispondente Commissione del Consiglio comunale al fine di assicurare un raccordo tra l'azione degli organi decentrati centrali in ordine alla dislocazione delle risorse.
5. Le Commissioni assolvono in particolar modo al compito di informazione dei cittadini e svolgono un'attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio, curando la raccolta di dati e la elaborazione di analisi anche in rapporto diretto con gli utenti dei servizi, al fine di consentire una maggiore aderenza fra la qualità delle prestazioni rese dall'Amministrazione ed i bisogni espressi dai cittadini.
6. Nella loro attività si avvalgono normalmente della collaborazione degli uffici della Circoscrizione.

Capo VI – Presidente del Consiglio di Circoscrizione e la conferenza dei presidenti

Art. 29 - Il Presidente

1. Ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Circoscrizione è eletto dal Consiglio nel proprio seno, per appello nominale e con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Circoscrizione stessa, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

Art. 30 - Modalità di elezione del presidente

1. Il Presidente viene eletto nella prima seduta del Consiglio, dopo la convalida dei consiglieri neoeletti, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. L'elezione deve avvenire non oltre sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la mancanza, per morte o altra causa impeditivi, o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, contenente l'indicazione del candidato alla carica di Presidente, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica.

Art. 31 - Vice Presidente

1. Il Consiglio di Circoscrizione procede all'elezione del vicepresidente nella prima seduta del Consiglio, e, comunque, dopo l'elezione del Presidente, ove quest'ultimo venga eletto in una seduta successiva.
2. Il vicepresidente è eletto a scrutinio palese, in unica votazione e con voto limitato ad un solo nominativo. E' proclamato eletto il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta fra i consiglieri assegnati alla Circoscrizione.

Art. 32 - Funzioni

1. Il Presidente, o il Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, esercita le funzioni attribuitegli dall'art. 59 dello Statuto, quelle individuate nel presente regolamento e quelle delegategli dal Sindaco, ai sensi dell'art. 59, comma 3°, 4° e 5° dello Statuto.

Art. 33 - Decadenza

1. Si applica al Presidente del Consiglio di Circoscrizione quanto previsto all'art. 20 del presente regolamento.
2. La procedura per la dichiarazione di decadenza è avviata dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.

Art. 34 - La Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Circoscrizione

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Circoscrizione (Conferenza).
2. La Conferenza promuove le reciproca informazione dei Presidenti, allo scopo di garantire omogeneità nell'azione amministrativa e di favorire il coordinamento delle iniziative riguardanti l'intero territorio comunale o quello di più Circoscrizioni.
3. La Conferenza si riunisce periodicamente ed è convocata da uno dei Presidenti, che si avvicendano, secondo un turno semestrale, nel compito di presiederla.
4. Il Sindaco, o l'Assessore competente, convoca la prima seduta della Conferenza. In tale seduta è nominato, a voto palese, il primo Presidente di turno della Conferenza.
5. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un dipendente in possesso di almeno qualifica direttiva a ciò incaricato dalla Segreteria Generale.
6. La Conferenza ha facoltà di:
   a) rivolgere al Sindaco interrogazioni con riferimento ai rapporti fra gli organi centrali e le Circoscrizioni;
   b) dare mandato al proprio Presidente di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e alle Commissioni Consiliari, su temi di interesse generale o che interessino più Circoscrizioni. Le modalità di esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento del Consiglio comunale;
   c) richiedere incontri al Sindaco, alla Giunta o ai singoli Assessori su problemi di comune interesse;
   d) convocare i Dirigenti dei settori per richiedere informazioni in relazione alle materie di propria competenza;
   e) *concorda con l'amministrazione gli atti di cui all'art. 10 e termini di cui all'art. 11;*[7]
   f) *propone alla giunta le competenze e le risorse necessarie per l'attuazione dell'atto di indirizzo del Consiglio comunale di cui all'art. 13.*[8]
7. Il Sindaco, l'Assessore ovvero il Presidente del Consiglio comunale possono richiedere alla Conferenza l'espressione di parere su problemi o provvedimenti che interessino più Circoscrizioni o

[7] La lettera e) è stata aggiunta con deliberazione consiliare n. 77 del 13/12/1999.
[8] La lettera f) è stata aggiunta con deliberazione consiliare n. 77 del 13/12/1999.

l'intero territorio comunale, per i quali non sia richiesto il parere obbligatorio dei Consigli di Circoscrizione, ai sensi dell'art. 10.

TITOLO II – UFFICI E RISORSE

Capo I – Personale

Art. 35 - Il Segretario

1. Secondo quanto previsto dall'art. 60 dello Statuto, la responsabilità del complesso gestionale degli Uffici e dei servizi della Circoscrizione è affidata, con provvedimento del Sindaco, ad un dipendente in possesso almeno di qualifica direttiva, che assume le funzioni di Segretario di Circoscrizione.
2. Il Segretario, in relazione all'incarico ricevuto, gode di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura nella gestione delle risorse assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
3. In particolare, il Segretario coordina i servizi nella Circoscrizione vigila sul mantenimento della qualità dei servizi prestati dalla Circoscrizione, elabora progetti di miglioramento dei servizi anche sulla base delle indicazioni provenienti dai cittadini dalle associazioni di Circoscrizione, in raccordo con le Commissioni di cui all'art. 28 del presente regolamento.
4. Nell'ambito delle competenze assegnate alla Circoscrizione, spettano al Segretario le competenze di cui all'art. 60 dello Statuto. Il Sindaco, con proprio atto, specifica espressamente le categorie di provvedimenti rientranti nella competenza del Segretario.
5. Il Segretario promuove idonee iniziative per migliorare la comunicazione istituzionale e l'immagine della Circoscrizione anche attraverso pubblicazioni destinate ai cittadini della Circoscrizione stessa.

Art. 36 - Rapporti del Segretario con gli organi della Circoscrizione

1. Il Consiglio di Circoscrizione, nell'ambito delle proprie competenze, definisce prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinandone gli obiettivi e le modalità di esecuzione; impartisce direttive generali al fine di stabilire i criteri a cui il Segretario deve attenersi nell'esercizio delle proprie azioni; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.
2. Il Segretario è tenuto ad informare il Presidente degli atti che impegnano il bilancio assunti dal medesimo in attuazione di quanto disposto dall'art. 60 dello Statuto.
3. Il Segretario e altresì tenuto a sottoporre al Presidente gli atti ad esso spettanti prima dell'emanazione.
4. Nel caso in cui il Presidente ravvisi l'opportunità di una ulteriore istruttoria informa il Sindaco, il quale può avvalersi della facoltà di cui all'art. 61, comma 3 e 4 dello Statuto.
5. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio e delle Commissioni ed è tenuto a fornire ai Consiglieri atti e informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
6. Il Segretario partecipa, di norma, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni "Pianificazione, bilancio e controllo di gestione".
7. Il Segretario provvede alla esecuzione degli atti ed esercita le funzioni attribuite dal regolamento.

Art. 37 - Responsabilità dei risultati

1. Il Sindaco valuta i risultati dell'attività del Segretario sentito il Presidente del Consiglio di Circoscrizione.

Art. 38 - Personale

1. In materia di personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 dello Statuto.

2. L'attività del personale assegnato alle unità organizzative della Circoscrizione è coordinata dal Segretario, che provvede alla distribuzione tra gli uffici e i servizi ed alla più efficace utilizzazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Capo II – Gestione finanziaria

Art. 39 - Spese

1. Ai sensi dell'art. 60, comma 2 dello Statuto, il Consiglio di Circoscrizione e il Segretario, nell'ambito delle loro competenze, impegnano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.
2. Le spese inerenti a somministrazioni e forniture di beni servizi di carattere continuativo possono essere impegnate anche sui bilanci degli esercizi successivi, nei limiti delle somme assegnate alla Circoscrizione nell'ultimo bilancio approvato.
3. Con delibera del Consiglio di Circoscrizione vengono annualmente individuati le tipologie di spesa e i limiti di importo di acquisti, forniture e lavori di specifica competenza della Circoscrizione, in relazione al nomale funzionamento dei servizi, per il quale il Segretario può procedere autonomamente all'impegno di spesa ed è autorizzato a contrarre, ai sensi dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
4. In relazione ad acquisti di beni e forniture, necessari al normale funzionamento dell'attività delle Circoscrizioni, i Segretari dei medesimi promuovono idonee iniziative per evitare duplicazioni di procedure di spesa.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Titolo V dello Statuto comunale e dal Regolamento di contabilità.

Art. 40 - Modalità di individuazione delle risorse necessarie per il funzionamento

1. La Giunta, nell'approvare i piani esecutivi di gestione per settori di intervento, sulla base del bilancio di previsione annuale, esplicita la quota parte di risorse destinata alle singole Circoscrizioni per l'assolvimento delle funzioni di gestione dei servizi di base e delle funzioni delegate e per la realizzazione dei programmi-obiettivo.
2. In particolare è individuata la quota destinata alle singole Circoscrizioni delle seguenti risorse:
    a) consumi economali e beni strumentali;
    b) manutenzione ordinaria;
    c) investimenti;
    d) strumentazione informatica.

Art. 41 - Beni

1. Per l'esercizio delle competenze attribuite alle Circoscrizioni e per la realizzazione degli obiettivi e dei servizi, il Segretario dispone secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti, l'uso ottimale dei beni assegnati alla Circoscrizione anche con provvedimenti autorizzatori e concessori.

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE

Capo I – Disposizioni generali

Art. 42 - Sistema elettorale

1. Il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio di Circoscrizione è disciplinato dall'art. 55 dello Statuto

Art. 43 - Data dell'elezione

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 7 del presente regolamento, la data della consultazione coincide con quella di rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 44 - Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel rispettivo territorio.
2. Sono eleggibili alla carica di consigliere di Circoscrizione coloro in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Art. 45 - Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Per l'elezione dei Consiglieri di Circoscrizione si applicano le disposizioni previste per i consiglieri comunali, salvo specifiche disposizioni di legge.

Capo II – Disposizioni relative al procedimento elettorale

Art. 46 - Presentazione delle candidature

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati all'elezione a consigliere di Circoscrizione deve essere sottoscritta da elettori iscritti nelle liste elettorali di sezione di Circoscrizione; per il numero di sottoscrittori si applica, in analogia ai Comuni, quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 81/93.
2. La popolazione residente nella Circoscrizione è determinata dagli iscritti all'ufficio anagrafe comunale alla data del 31 dicembre precedente a quello delle elezioni.
3. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 e le successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autentiche delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i collaboratori di cancelleria.
4. Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, né inferiore a due terzi.
5. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
6. Alla lista devono essere allegati:
   a) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
   b) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata dalle persone e secondo le modalità indicate all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
   c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;
   d) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dalle persone e secondo le modalità indicate all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
7. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune dalle ore 8.00 del trentesimo giorno sino alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazione.
8. Il Segretario Generale, o chi lo sostituisca legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro le ore ventiquattro dello stesso giorno alla Commissione elettorale circondariale competente per territorio.

9. Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista, nelle ipotesi in cui la lista medesima venga presentata con il medesimo contrassegno di altra presentata per l'elezione del Consiglio comunale.

Art. 47 - Sottoscrizione delle liste

1. La sottoscrizione delle liste è autenticata secondo le modalità previste all'art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53, come successivamente integrato. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi al un notaio o al Segretario Generale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco.
2. Della dichiarazione è redatto, a cura del ricevente, apposito verbale da allegare alla lista.
3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Art. 48 - Schede di votazione

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.p.r. 28 aprile 1993, n. 132, le schede per la votazione hanno le stesse caratteristiche del modello descritto nelle Tabelle A ed E, allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, ad eccezione del numero delle righe, stampate accanto a ciascun simbolo, ridotte ad una.
2. L'elettore esprime il proprio voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, con facoltà di esprimere una sola preferenza per un candidato della lista da lui votata.

Capo III – Elezione dei Consigli di Circoscrizione nelle ipotesi di scioglimento anticipato

Art. 49 - Attività preparatoria

1. In caso di scioglimento del Consiglio di Circoscrizione, nell'ipotesi previste dall'art. 7 del presente regolamento, il Sindaco, coadiuvato dal dirigente dei servizi elettorali comunali, promuove le iniziative necessarie per garantire il corretto svolgimento della consultazione elettorale, dandone informazione alla cittadinanza.

Art. 50 - Composizione del seggio

1. Per la composizione e il funzionamento del seggio si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

Capo IV – Campagna elettorale

Art. 51 - Rinvio

1. Alle campagne elettorali per l'elezione dei Consigli di Circoscrizione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81; agli artt. 1, 15, della legge 10 dicembre 1993, n. 15; agli artt. 5 e 10 dei provvedimenti del 23 aprile 1993 del 16 aprile 1994 del garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Art. 52 - Sondaggi

1. Alle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Circoscrizione, si applica la disciplina sul divieto di sondaggi di cui all'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Art. 53 - Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i candidati presentano al Segretario Generale un rendiconto dettagliato delle spese elettorali sostenute, cui viene data idonea pubblicità.

Art. 54 - Utilizzo di locali comunali

1. Con delibera della Giunta comunale, sono individuati locali idonei per conferenze e dibattiti, che devono essere messi a disposizione, in condizioni di parità tra loro, dei partiti e movimenti presenti nella competizione elettorale.

Capo V – Operazioni di spoglio

Art. 55 - Inizio e conclusione delle operazioni

1. Le operazioni di spoglio presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni di cui all'art. 53 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

2. Le operazioni di scrutinio sono ultimate entro dodici ore dal loro inizio.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto, nel T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e nelle altre leggi e disposizioni vigenti in materia elettorale.

Art. 57 - Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili col presente regolamento.

Art. 58 - Verifica

1. Entro diciotto mesi dell'entrata in vigore, la commissione consiliare competente procede, con il coinvolgimento dei Consigli di Circoscrizione, ad una valutazione dei risultati e dei problemi evidenziati dalla prima esperienza di applicazione del presente regolamento, al fine di predisporre le proposte di modifiche che eventualmente si rendano opportune.

N O T E

N O T E